



Trasporto rifiuti – Formulario incompleto o inesatto Responsabilità anche del conducente

FAI INFORMA 164/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con ordinanza n. 15605 pubblicata il 21 maggio 2026, la seconda sezione del Cassazione ha affermato il principio che incorre nella responsabilità prevista per la corretta compilazione del Formulario d'identificazione dei rifiuti (di cui all'art. 258 del testo unico ambientale) il **conducente che veicolo, anche quando agisce come dipendente di un'impresa autorizzata al trasporto di rifiuti.**

Nel caso specifico, si trattava di un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ritenuto illecito in quanto effettuato con Formulario con dati incompleti/inesatti e quindi, come tali, inadatti a consentire la ricostruzione delle informazioni dovute per legge.

L'autista responsabile del trasporto, insieme all'impresa, veniva quindi condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (di circa 3.000 euro) in quanto materiale esecutore dell'attività illecita.

Il dipendente in questione, tuttavia, impugnava l'ordinanza di ingiunzione in quanto mero soggetto che aveva, in sostanza, eseguito gli ordini del titolare.

Sia in sede di primo grado che in Corte di Appello i giudici ritenevano ammissibile tale impugnazione poiché hanno affermato che la responsabilità derivante dal fatto illecito doveva riferirsi esclusivamente ai soggetti cui competono le specifiche responsabilità in materia di gestione del rifiuto e non, altresì, a chi non riveste una specifica posizione in tale rapporto professionale ma solo occasionalmente un rapporto di lavoro con una delle imprese coinvolte.

In Cassazione, tuttavia, tale impostazione è stata totalmente revisionata, poiché i giudici di legittimità affermano testualmente che *“l'art.258, quarto comma, del d.lgs. n.152/2006 non sanziona la sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un posto all'altro, ma piuttosto tutta la filiera necessaria per l'organizzazione, la gestione, il controllo e l'esecuzione del trasporto illecito. Rispondono quindi del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione*

dell'illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso sia trasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari F.I.R. e la restante documentazione prevista dalla normativa speciale per assicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto."

In conclusione, pertanto, la Cassazione chiarisce che eseguire gli ordini del datore di lavoro non esonera il dipendente da eventuali responsabilità di colpevolezza, specialmente quando quest'ultimo partecipa attivamente ad un'attività illegale per conto dell'impresa.

Si riporta in allegato l'ordinanza della Cassazione, con omesso il nominativo del conducente.

.